SULL'ESPORTAZIONE ALL'ESTERO DEGLI OGGETTI ANTICHI DI' SCAVO E DEGLI ALTRI OGGETTI DI SOMMO PREGIO STORICO ED ARTISTICO

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1909, N. 364

(2)

Versione in vigore dal 13 luglio 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sull'esportazione all'estero degli oggetti antichi di' scavo e degli altri oggetti di sommo pregio storico ed artistico
Estremi	Legge 27 giugno 1903, n. 242
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1903

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 20 giugno 1909, n. 364 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento "salvo quanto e' stabilito con l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sull-esportazione-all-estero-degli-oggetti-antichi-di-scavo-e-degli/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-20-giugno-1909-n-364/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it